



REGIONE DEL VENETO
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
COMUNE DI VENEZIA

Programma regionale di realizzazione di un Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, sulle sezioni delle linee ferroviarie Mestre - Castelfranco V., Mestre - Treviso, Mestre - Quarto d'Altino, Padova - Castelfranco, Vicenza - Treviso, Castelfranco - Bassano, Calalzo - Padova, Bologna - Padova, Vicenza - Schio, Bassano - Padova e Verona - Rovigo per la soppressione di passaggi a livello sul territorio della Regione del Veneto

1^ APPENDICE MODIFICATIVA AL PROTOCOLLO D'INTESA DI CUI
ALLA DGR n. 1160 del 19/07/2017 e al n. 115/2017 DI RUBRICA AFFARI LEGALI

E SOCIETARI DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

Int. 1.09bis - "Linee Venezia-Quarto d'Altino e Mestre-Treviso - Eliminazione dei passaggi a livello ai km 1+337 e km 1+455 - Venezia - Via Gazzera Alta. Completamento del raccordo viario Brendole-Castellana".

Premesse

- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Regione del Veneto con il Protocollo d'Intesa in intestazione, approvato con DGR 1160 del 19.07.2017, hanno concordato un vasto programma infrastrutturale di soppressione di passaggi a livello a completamento del programma di cui alla convenzione del 22.09.1998;
- nel medesimo Protocollo, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Regione del Veneto hanno convenuto:
 - sulla necessaria attuazione del programma per fasi pluriennali, in funzione della definizione congiunta, anno per anno, dell'elenco delle opere da realizzare;
 - nel determinare in € 117.600.000,00 il limite massimo delle risorse economiche da destinare alla realizzazione del piano, di cui € 45.600.000,00 a carico della Regione e € 72.000.000,00 a carico di RFI;
 - nell'assunzione da parte della Regione del Veneto dell'onere della redazione della progettazione definitiva/esecutiva delle opere sostitutive dei PL, con particolare riferimento agli interventi di cui alla DGR 1940 del 29.11.2016, nonché alla redazione degli elaborati relativi ai piani di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in conformità alla normativa statale, regionale e alla specifica normativa ferroviaria vigente in materia;
 - nell'assunzione da parte di RFI dell'onere connesso all'appalto ed esecuzione delle opere, nonché di



99581db8



tutte le procedure tecnico – amministrative ed espropriative necessarie alla realizzazione degli interventi, con la previsione, in relazione al singolo intervento o gruppi d'interventi, che la stessa Regione possa chiedere la surroga a RFI nell'espletamento delle attività appena descritte;

- con comunicazione prot. n° 401843 del 27/9/2017, la Regione del Veneto, in coerenza con quanto previsto al Protocollo d'Intesa, ha trasmesso la proposta di elenco degli interventi per la soppressione dei PL con previsione di consegna delle progettazioni nel corso del 2017 prevedendo, tra l'altro, la progettazione dell'intervento sostitutivo dei PL al km 1+337 della linea Mestre – Quarto D'Altino e al km 1+445 della linea Mestre – Treviso, entrambi sulla via Gazzera Alta in Comune di Venezia denominato Int. 1.09bis. Tale proposta, condivisa con RFI, ha acquisito la presa d'atto della Giunta regionale con DGR n. 1641 del 12/10/2017.
- sempre nel corso del 2017, la Regione del Veneto, trasmessi i progetti predisposti, tra i quali anche l'intervento n. 1.09bis oggetto del presente Protocollo, ha erogato ad RFI il cofinanziamento di 24,5 mln di euro, maturato ai sensi degli accordi intercorsi;
- con comunicazione prot. 527873 del 06/12/2019, la Regione del Veneto ha ritenuto di attivare la surroga nell'espletamento delle attività previste in capo ad RFI in relazione all'intervento di soppressione Int. 1.09bis chiedendo di valutare la possibilità, in deroga alle pattuizioni convenzionali in essere, di trasferire al Comune di Venezia l'onere connesso all'appalto ed esecuzione delle opere, nonché di tutte le procedure tecnico – amministrative ed espropriative necessarie alla realizzazione degli interventi medesimi. Ciò, in relazione al fatto che durante la fase di esecuzione dei lavori in parola si rende necessario attivare una forte sinergia con il Comune di Venezia per garantire un'organica programmazione delle attività in relazione alle interferenze con la viabilità comunale durante le fasi di cantiere;
- RFI, condividendo le motivazioni addotte da Regione del Veneto, in relazione alla possibilità che sia il Comune di Venezia ad assumere l'onere connesso all'appalto ed esecuzione delle opere nei termini anzidetti, aderisce alla proposta formulata e tale adesione trova in questo atto la sua formalizzazione;
- per quanto sopra riportato, Regione del Veneto e RFI convengono circa l'opportunità di trasferire le funzioni di stazione appaltante al Comune di Venezia, al fine di garantire una organica programmazione delle attività, visto il diretto coinvolgimento dell'ente nelle opere in corso di realizzazione, nonché nelle lavorazioni da eseguirsi con l'Int. 1.09bis,

tutto ciò premesso,

TRA



REGIONE DEL VENETO, (di seguito per brevità Regione), con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, per la quale interviene nel presente atto il sig. _____, nato a _____ () il _____ nella sua _____ qualità di _____, all'uopo delegato dal Presidente della Giunta Regionale con nota prot. n. _____ del _____ ;

E

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., (di seguito, per brevità "RFI") per la quale, interviene nel presente atto il sig. _____, nato _____ a _____ () il _____, nella sua qualità di _____, come risulta dalla procura speciale conferita in data _____ con atto a rogito n. _____ del Notaio _____, repertoriato al n. _____ ;

E

il COMUNE DI VENEZIA, (di seguito per brevità Comune) con sede in S. Marco 4136 – Venezia, codice fiscale 00339370272 (di seguito per brevità Comune), per il quale interviene nella stipulazione del presente atto il Sig. _____ nato a il _____ nella sua qualità di _____ del Comune; di seguito denominate "Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le suesposte premesse vengono dalle Parti confermate e dichiarate parte integrante e contestuale del presente atto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

In ragione di quanto riportato alle premesse, RFI, Regione e Comune intendono definire ogni rapporto connesso e conseguente alla soppressione dei PL al km 1+445 della linea Mestre – Treviso e al km 1+337 della linea Mestre – Quarto D'Altino nonché alla realizzazione delle relative opere sostitutive, con particolare riferimento ai tempi di appalto e di esecuzione delle opere, alla loro interferenza con l'esercizio ferroviario, alla proprietà dei sedimi, alle caratteristiche dei manufatti, alla manutenzione ed ai sottoservizi, e non ultimo alle modalità di erogazione delle risorse finanziarie già trasferite dalla Regione a RFI.

All'uopo, la Regione dichiara che i costi degli interventi descritti al successivo articolo 4, derivanti dalla progettazione definitiva, assommano ad € 10.054.000,00; in conformità al Protocollo d'intesa del 2017 RFI S.p.A. e Regione del Veneto concordano di dare copertura finanziaria all'intervento di cui sopra,



nell'ambito delle risorse di cui al Protocollo stesso, già trasferite da Regione del Veneto a RFI per le quote sinora maturate.

ARTICOLO 3

RINUNCIA DEI DIRITTI

Il Comune dichiara di rinunciare con il presente atto, per sé e per gli aventi diritto o causa ora per allora, a tutti gli effetti e conseguenze, al diritto di passo pedonale e carraio attualmente esercitati a mezzo dei passaggi a livello che intersecano la linea ferroviaria Mestre – Treviso al km 1+445 e Mestre – Quarto D'Altino al km 1+337, in quanto il diritto all'attraversamento verrà esercitato a mezzo delle opere sostitutive specificate nel successivo art. 4.

RFI, di conseguenza, ultimata le opere sostitutive funzionali alla soppressione dei PL, è autorizzata a sopprimere definitivamente detti passaggi a livello e sarà sollevata e tenuta indenne dal Comune da ogni conseguente azione, molestia o pretesa da parte di terzi, assumendosi il Comune medesimo ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 4

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI LAVORI

Il Comune, mediante imprese in possesso delle Qualificazioni per le relative categorie dei lavori ed osservando le norme di legge vigenti relative all'aggiudicazione, alla direzione ed al collaudo dei lavori, provvederà, a propria cura, spese e responsabilità, alla costruzione delle opere sostitutive di seguito sinteticamente riassunte, meglio indicate nei disegni di progetto definitivo ai quali le Parti rinviano, e che pur non allegati al presente atto, ne formano parte integrante e contestuale, e precisamente:

- opere viarie:
- rotonda di connessione tra Via Gazzera Bassa e la rampa est del sottopasso alla linea Venezia Treviso già realizzato nell'ambito dell'appalto D3;
- viabilità di collegamento tra la suddetta rotonda e il ramo di innesto nella rotonda Castellana, anche quest'ultimo già eseguito nell'ambito dell'appalto D3;
- diramazione di collegamento alla nuova fermata ferroviaria di via Olimpia, in corso di costruzione nel medesimo appalto D3 con intersezione a rotonda rispetto all'asse principale;
- opere strutturali, propedeutiche alla realizzazione delle opere viarie:
- copertura del collettore di scolo Roviego e dell'Allacciante di Ponente in corrispondenza della rotonda di via Gazzera Bassa;



99581db8



- opera in sottopasso della Tangenziale di Mestre;
- copertura del collettore di scolo Roviego e dell'Allacciante di Levante;
- copertura dell'Allacciante di Levante in prossimità del sifone sul canale Marzenego;
- nuovo Ponte sul canale Marzenego in sostituzione di quello esistente;
- muro di sostegno in prossimità del Ponte Marzenego.

ARTICOLO 5

IMPEGNI ED ONERI A CARICO DELLA REGIONE DEL VENETO

Con la firma del presente atto Regione si impegna, a propria cura e spese, ad attuare le seguenti azioni ed in particolare:

- dare atto dell'avvenuta trasmissione al Comune del progetto definitivo approvato, anche per le finalità di cui all'art. 19 del D.P.R. 327/2001;
- provvedere alla redazione del progetto esecutivo, sulla base delle eventuali prescrizioni/indicazioni emerse in sede di Conferenza di Servizi e delle modifiche e/o aggiornamenti emersi a seguito delle verifiche sulla progettazione definitiva. La trasmissione del progetto al Comune avverrà entro il 31.12.2019;

ARTICOLO 6

IMPEGNI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE DI VENEZIA

Con la firma del presente Atto il Comune si impegna a svolgere le funzioni di stazione appaltante ed in particolare ad attuare le seguenti azioni:

- attestare la conformità urbanistica ed apporre il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001;
- approvare il progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- approvare il progetto esecutivo, eventualmente adeguato a proprie cure e spese, previa verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- notificare agli interessati all'avvio del procedimento, effettuato da Regione del Veneto in data 18.04.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 11, comma 2 e 16, comma 4, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'avvenuta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento;
- svolgere le procedure per l'eventuale affidamento del servizio di direzione lavori, coordinamento della



99581db8



sicurezza e collaudo tecnico amministrativo e in corso d'opera e statico;

- svolgere le procedure per l'affidamento del contratto di esecuzione dei lavori;
- svolgere le procedure per l'espropriazione e/o l'occupazione delle aree interessate dai lavori;
- redigere il rapporto di monitoraggio di cui al successivo art. 10;

Tenuto conto che il cronoprogramma dei lavori, risultante dalla progettazione definitiva redatta dalla Regione, stima la durata dei lavori in circa 17 mesi e che gli stessi potranno essere avviati solo al termine dei lavori in corso, oggetto degli Accordi di programma del 26.09.2018, n. Rep. 35656 e n. Rep. 35906 riguardanti rispettivamente “Lavori di completamento dell'Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera, dell'Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana e dei lavori complementari a seguito delle risoluzioni contrattuali del 28.02.2018” e “Lavori di completamento dell'Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro a seguito delle risoluzioni contrattuali del 28.02.2018”, il Comune si impegna a concludere i lavori descritti al precedente articolo 2 non oltre il 31.12.2023.

ARTICOLO 7

IMPEGNI ED ONERI A CARICO DI RETE FERROVIARIA ITALIANA

RFI si impegna a cofinanziare i lavori di cui trattasi, oltre ad erogare al Comune l'importo di € 10.054.000,00 (Euro diecimilionicinquantaquattromila/00) entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

ARTICOLO 8

ANTICIPAZIONE EROGAZIONE

Tenuto conto che l'erogazione del contributo da parte di RFI al Comune è prevista in anticipo rispetto alla soppressione dei PL, il Comune si impegna sin d'ora, qualora non pervenisse alla soppressione del/dei PL nei termini previsti al presente atto, a trasferire a Regione il contributo di cui sopra secondo la quota afferente alle opere funzionali del/dei PL non soppresso/i. Nel contempo, Regione si impegna a reimpiegare tali risorse nell'ambito delle attività previste nel Protocollo d'Intesa di cui alle premesse.

ARTICOLO 9

ULTIMAZIONE DEI LAVORI – VERBALE – COLLAUDO – SOPPRESSIONE PL

Prima dell'ultimazione dei lavori, e dopo l'esito positivo del collaudo statico, il Comune, con comunicazione via PEC/lettera raccomandata a. r. inviterà RFI ad effettuare, congiuntamente e nel giorno prefissato, una visita di constatazione di regolare esecuzione dei lavori medesimi il cui esito sarà fatto risultare da apposito verbale sottoscritto dagli incaricati del Comune e di RFI.



99581db8



Qualora all'atto della visita contestuale fossero riscontrati difetti o manchevolezze, il Comune farà eseguire, a spese dell'appaltatore, i lavori di riparazione o di rettifica atti ad eliminare gli inconvenienti di cui sopra. In tal caso sarà fissata una nuova data per la successiva visita di constatazione della regolare esecuzione dei lavori.

Attestata la regolare esecuzione dei lavori con la sottoscrizione del verbale di cui sopra, alla stessa data, il Comune provvederà all'apertura al pubblico transito delle opere oggetto del sopralluogo.

Relativamente alla disciplina della soppressione dei PL al Km 1+445 della linea Mestre – Treviso e al km 1+337 della linea Mestre – Quarto D'Altino ed agli impegni del Comune circa l'emissione delle rispettive ordinanze di definitiva chiusura delle viabilità in corrispondenza dei PL di interesse, si precisa che:

- il Comune si impegna ad emettere l'Ordinanza per la definitiva chiusura della viabilità in corrispondenza del PL al km 1+445 della linea Mestre – Treviso che ne consentirà la soppressione entro l'avvio dei lavori di cui al precedente articolo 4;
- il Comune si impegna ad emettere l'Ordinanza per la definitiva chiusura della viabilità in corrispondenza del PL al km 1+337 della linea Mestre – Quarto D'Altino che ne consentirà quindi la soppressione che avverrà con l'ultimazione dei lavori di cui al precedente articolo 4.

Il Comune darà apposita comunicazione ad RFI dell'intervenuta emissione delle ordinanze di cui sopra. RFI, senza necessità di ulteriori formalità, sarà autorizzata a sopprimere definitivamente l'esercizio dell'attraversamento della sede ferroviaria cui le opere sostitutive si riferiscono. Nel contempo, il Comune si impegna a realizzare gli sbarramenti, prima provvisori e poi definitivi, degli attraversamenti in corrispondenza dei PL al km 1+445 della linea Mestre – Treviso e al km 1+337 della linea Mestre – Quarto D'Altino nel rispetto delle indicazioni che verranno, all'uopo, fornite dalle competenti strutture di RFI. Qualora il Comune non provvedesse ad emettere le Ordinanze di cui al presente articolo nel rispetto delle tempistiche indicate e per tale motivo non si potesse pervenire alla soppressione dei suddetti passaggi a livello, il Comune stesso resta obbligato a comunicare ad RFI la nuova data di soppressione dei passaggi a livello motivandone il ritardo.

La maggiore spesa sostenuta da RFI e valutata in € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di prolungato esercizio di ciascun passaggio a livello, in assenza di giustificata motivazione, oltre la scadenza sopra riportata, verrà addebitata al Comune nei modi d'uso, entro 30 giorni decorrenti dalla richiesta di RFI.

Al collaudo generale tecnico – amministrativo provvederà il Comune mediante propri incaricati.



ARTICOLO 10**MONITORAGGIO INTERVENTO**

Il Comune si impegna a redigere, con cadenza annuale dalla firma del presente atto, sino alla data di ultimazione dei lavori descritti all'articolo 4, un rapporto di monitoraggio sull'attuazione dell'intervento, inviandolo agli Enti firmatari.

Il rapporto dovrà consentire un aggiornamento procedurale sull'attuazione dell'intervento e sull'avanzamento economico sull'opera; qualora intervengano sospensioni o varianti nel corso dei lavori, il Comune si impegna a tenere aggiornati Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana, cofinanziatori dell'opera, sullo stato dell'intervento.

ARTICOLO 11**PROPRIETA' E MANUTENZIONE DELLE OPERE**

Tutte le opere stradali realizzate a norma del presente atto s'intendono di proprietà del Comune che a partire dall'apertura al transito delle opere sostitutive s'impegna a provvedere in perpetuo, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla loro perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria per conservarle idonee alla pubblica viabilità, provvedendo a tutte le incombenze connesse con la circolazione stradale ed ottemperando al riguardo a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Nessun diritto avrà il Comune sulle aree di proprietà di RFI su cui insistono le opere sostitutive trasferite in proprietà al Comune stesso, ma solo la facoltà di fruire di tali opere, ai fini della continuità viaria alle condizioni stabilite dal presente atto.

Nell'esecuzione dei successivi interventi di manutenzione il Comune dovrà adottare tutti i provvedimenti più opportuni affinché non siano arrecati danni alla sede ferroviaria, agli impianti ed alle cose di RFI. Qualora si verificassero tali danni, il Comune si obbliga e rimborsarli e ne assume la completa responsabilità civile e penale.

Qualora per gli interventi di manutenzione cui è tenuto il Comune dovessero essere interessati i manufatti attraversanti la sede ferroviaria, il Comune stesso dovrà darne avviso ad RFI che, a proprio giudizio, potrà chiedere che i lavori siano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale e con rigorosa osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni riconosciuti necessari da RFI stessa.

In tal caso le spese di sorveglianza, saranno a carico del Comune e da Questo rimborsate.

ARTICOLO 12**INADEMPIENZA ALLA MANUTENZIONE**

99581db8



Qualora RFI rilevasse inadempienze da parte del Comune agli obblighi di manutenzione di sua competenza, tali da compromettere la stabilità dell'opera, la sicurezza o regolarità dell'esercizio ferroviario, RFI stessa ne darà formale comunicazione al Comune, il quale si obbliga sin d'ora a provvedere subito e comunque non oltre il termine che sarà indicato da RFI, ad eliminare le deficienze riscontrate.

Nel caso che il Comune non provvedesse a quanto sopra, ovvero si trattasse di lavori giudicati da RFI indilazionabili per la sicurezza dell'esercizio ferroviario, RFI stessa, previa formale comunicazione al Comune, eseguirà i lavori occorrenti a spese di quest'ultimo.

ARTICOLO 13

DIRITTO DI PASSAGGIO

RFI conserverà il diritto di passaggio sulla sede ed i tronchi stradali ora adducanti ai sopprimendi passaggi a livello per l'accesso alla sede ferroviaria dopo la soppressione degli attraversamenti stessi, qualora i suddetti tronchi di strade vengano declassati o alienati, con limitazioni al loro uso; tale diritto dovrà farsi valere anche nei confronti di terzi.

ARTICOLO 14

ESONERO RESPONSABILITA'

Il Comune si obbliga a tenere RFI completamente sollevata ed indenne da qualunque responsabilità, nonché reclamo, azione o molestia che pervenisse da terzi per qualsiasi causa, ragione od azione in pendenza dell'esercizio delle opere sostitutive oggetto del presente atto, fatte salve tutte le circostanze direttamente imputabili a comportamenti di RFI o dei suoi addetti.

ARTICOLO 15

VARIAZIONE MANUFATTI

Qualora in qualsiasi tempo le opere sostitutive risultassero in tutto o in parte incompatibili, a giudizio di RFI, sia con i futuri ampliamenti o modificazioni degli impianti ferroviari, sia con future esigenze dell'esercizio ferroviario, per cui si rendesse necessario apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere stesse, RFI provvederà ad eseguire, a propria cura e spese, le necessarie modifiche, garantendo comunque le caratteristiche tecnico – funzionali delle opere di cui all'art. 3 del presente atto.

ARTICOLO 16

CESSIONE DIRITTI ED OBBLIGHI



Nel caso in cui le strade servite dalle opere sostitutive di cui al presente atto dovessero essere trasferite dal Comune ad altro soggetto pubblico o privato, i diritti e gli obblighi nascenti dalla presente convenzione dovranno essere inseriti nell'atto che disciplina detti trasferimenti di proprietà o d'uso, previa comunicazione scritta ad RFI.

ARTICOLO 17

DECORRENZA E DURATA

Il presente atto decorre dalla data della sua stipulazione ed avrà durata pari a quella dell'esercizio delle strade interessate dalle opere previste nel presente atto.

ARTICOLO 18

SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE

Le spese di stipulazione della presente convenzione e delle copie occorrenti sono a carico del Comune.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso e, ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del citato decreto; in tal caso il pagamento dell'imposta sarà dovuto dalla parte che ne chiede la registrazione.

ARTICOLO 19

CONTROVERSIE

Qualora insorgessero controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo si procederà in conformità a quanto previsto al Protocollo d'Intesa di cui il presente documento costituisce Appendice.

ARTICOLO 20

VALIDITA' E STIPULA

Il presente atto consta di n. pagine ed è sottoscritto dalle parti in prova di effettiva conoscenza e piena accettazione.

ARTICOLO 21

RATIFICA

La sottoscrizione del presente atto è stato autorizzato, previa approvazione, dai competenti organi deliberanti di Regione e Comune, rispettivamente con delibera di Giunta Regionale n. del e di Giunta Comunale n.



99581db8



del _____, mentre è valido ed efficace per RFI, essendo esso sottoscritto dal

_____. Per il presente atto si invoca l'esenzione del bollo ai sensi dell'art. 16 della
Tabella allegato B) al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto, lì,

REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI VENEZIA

RFI S.p.A.

Il presente Protocollo, composto da n. 21 articoli e da n. _____ pagine, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis, L.
241/1990, è sottoscritto con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 82/2005.

